REGOLAMENTO (CEE) N. 3010/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, all'atto della firma, il 29 giugno 1970, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna (2), la Comunità si è impegnata a concedere un regime tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità di taluni vini originari della Spagna e in particolare dei vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas ; che per soddisfare tale impegno la Comunità ha aperto ogni anno un contingente tariffario di 15 000 hl, a dazio pari al 70 % del dazio della tariffa doganale comune, per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas in recipienti di contenuto non superiore a due litri delle sottovoci ex 22.05 C I a), ex 22.05 C II a) e ex 22.05 C III a) 2, originari della Spagna ; che questo regime tariffario preferenziale era previsto per l'importazione dei prodotti in questione soltanto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria ; che, in conformità all'atto di adesione, le importazioni di questi prodotti nei tre nuovi Stati membri sono sottoposte dal 1° luglio 1977, ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune ; che il regime di importazione per questi prodotti deve essere uniforme in tutta la Comunità ; che è opportuno, dunque, aumentare il volume contingentale annuo succitato a 22 000 hl ; che è opportuno aprire per il 1978 questo contingente tariffario comunitario ;

considerando che detti vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare al rispetto del prezzo di riferimento ; che l'ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla presentazione del certificato di circolazione delle merci A.E. 1 e del certificato di denominazione di origine ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (3), ha introdotto la nozione di prezzo franco frontiera di riferimento, costituito dal prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas sui mercati ; che, tuttavia, i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna, le percentuali indicate di seguito :

Stati membri	1974	1975	1976
Benelux	19,6	23,0	36,3
Danimarca	3,0	2,6	6,0
R. f. di Germania	10,3	45,0	20,2
Francia	4,6	9,0	14,2
Irlanda	0,2	0,1	0,1
Italia	28,1	3,8	10,1
Regno Unito	34,2	16,5	13,1

(1) Parere reso il 16 dicembre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 2.

(3) GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Benelux	34,55
Danimarca	4,20
R. f. di Germania	22,78
Francia	2,73
Irlanda	0,23
Italia	14,49
Regno Unito	21,02

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1978, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sottoindicati, originari della Spagna, sono parzialmente sospesi ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario totale di 22 000 ettolitri :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dazio (in UC/hl)
ex 22.05 C I a)	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas	8,4
ex 22.05 C II a)	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas	9,8
ex 22.05 C III a) 2	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas	11,9

2. Al riguardo si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna.

3. L'ammissione di tali vini al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento che si applica loro e alla presentazione di un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato, vistato dalle autorità doganali spagnole. Questo certificato deve rispondere alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-4, del regolamento (CEE) n. 1120/75.

4. Al fine di far beneficiare questi vini dei suddetti contingenti tariffari, i prezzi praticati all'importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento, loro applicabili, di cui al regolamento (CEE) n. 2506/75 ed ai testi successivi.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 17 600 ettolitri viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1978, ammontano a :

Benelux	6 080 hl
Danimarca	740 hl
R. f. di Germania	4 010 hl
Francia	480 hl
Irlanda	40 hl
Italia	2 550 hl
Regno Unito	3 700 hl

3. La seconda parte, pari a 4 400 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1978, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 dicembre 1978, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1978, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1978 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1978, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

BILAG – ANHANG – ANNEX – ANNEXE – ALLEGATO – BIJLAGE

1. Exportador — Eksportør – Ausführer — Exporter — Exportateur — Esportatore — Exporteur:	2. Número — Nummer — Nummer — Number — Numéro — Numero — Nummer: 00000
	3. Consejo Regulador de la Denominación de origen JUMILLA/PRIORATO/RIOJA/VALDEPEÑAS
4. Destinatario — Modtager — Empfänger — Consignee — Destinataire — Destinatario — Geadresseerde:	
	5. **CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN** **CERTIFIKAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE** **BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG** **CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN** **CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE** **CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE** **CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG**
6. Medio de transporte — Transportmiddel — Beförderungsmittel — Means of transport — Moyen de transport — Mezzo di trasporto — Vervoermiddel:	
	7. VINO DI JUMILLA / PRIORATO / RIOJA / VALDEPEÑAS VIN FRA JUMILLA / PRIORATO / RIOJA / VALDEPEÑAS JUMILLA-, PRIORATO-, RIOJA-, VALDEPEÑAS-WEIN WINE FROM JUMILLA / PRIORATO / RIOJA / VALDEPEÑAS VIN DE JUMILLA / PRIORATO / RIOJA / VALDEPEÑAS VINO DI JUMILLA / PRIORATO / RIOJA / VALDEPEÑAS JUMILLA-, PRIORATO-, RIOJA- EN VALDEPEÑASWIJN
8. Lugar de descanga — Losningssted — Entladungsort — Place of unloading — Lieu de déchargement — Luogo di sbarco — Plaats van lossing:	

9. Marcas y números, número y naturaleza de los bultos Mærker og numre, kollienes antal og art Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke Marks and numbers, number and kind of packages Marques et numéros, nombre et nature des colis Marca e numero, quantità e natura dei colli Merken en nummers, aantal en soort der colli	10. Peso bruto Bruttovægt Rohgewicht Gross weight Poids brut Peso lordo Brutogewicht	11. Litros Liter Liter Litres Litres Litri Liter

12. Litros (en letra) — Liter (i bogstaver) — Liter (in Buchstaben) — Litres (in words) — Litres (en lettres) — Litri (in lettere) — Liter (voluit):

13. Visado del organismo emisor — Påtegning fra udstedende organ — Bescheinigung der erteilenden Stelle — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur — Visto dell'organismo emittente — Visum van de instantie van afgifte:

14. Visado de la aduana — Toldstedets attest — Sichtvermerk der Zollstelle — Customs stamp — Visa de la douane — Visto della dogana — Visum van de douane	Certifico que el vino cuya descripción antecede es un producto genuino de la zona de „JUMILLA/PRIORATO/RIOJA/VALDEPEÑAS" y con derecho a la denominación de origen „. . . . . ." (vease traducción del nº 15 — oversættelse se nr. 15 — Übersetzung siehe Nr. 15 — see the translation under No 15 — Voir traduction au nº 15 — Vedi traduzione al n. 15 — Zie voor vertaling nr. 15)

15. Det bekræftes, at vinen, der er nævnt i dette certifikat, er fremstillet i ».....«området og ifølge spansk lovgivning er berettiget til oprindelsesbetegnelsen: ».....«.

Wir bestätigen, daß der in dieser Bescheinigung bezeichnete Wein im Bezirk „....." gewonnen wurde und ihm nach spanischem Gesetz die Ursprungsbezeichnung „....." zuerkannt wird.

We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of '.....' and is considered by Spanish legislation as entitled to the designation of origin .....

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de «.....» et est reconnu, suivant la loi espagnole, comme ayant droit à la dénomination d'origine «.....».

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella zona di «.....» ed è riconosciuto, secondo la legge spagnola, come avente diritto alla denominazione di origine «.....».

Wij verklaren dat de in dit certificaat omschreven wijn is vervaardigd in het wijndistrict van „....." en dat volgens de Spaanse wetgeving de benaming van oorsprong „....." erkend wordt.

16. (1)

(1) Espacio reservado para otras indicaciones del país exportador.
(1) Rubrik forbeholdt eksportlandets andre angivelser.
(1) Diese Nummer ist weiteren Angaben des Ausfuhrlandes vorbehalten.
(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.
(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.
(1) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.
(1) Ruimte bestemd voor andere gegevens van het land van uitvoer.